



UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI-PESCARA
Bando per incarichi di insegnamento vacanti a titolo oneroso
per attività di docenza del PeF24
Percorso formativo specifico per l'acquisizione dei 24 CFU
nelle discipline di cui al D.M. 616/2017
Anno Accademico 2018/2019

D.R. n. 203 /2019 - Prot. n. 9226 - Classificazione VII/1

IL RETTORE

- Vista la L. 07/08/90, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- visto il D.P.R. 28/12/00, n. 445 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- visto il D.Lgs. 30/06/03, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- visto il D.Lgs. 07/03/05, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;
- visto il D. Lgs. 11/04/06, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28/11/05, n. 246;
- visto l'art. 23 della L. 30/12/10 n. 240, applicato quale disciplina speciale come precisato dalla circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017;
- visto il D.P.C.M. 27/09/12 recante Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. c-bis), del codice di amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 07/03/05, n. 82 e ss.mm.ii.;
- vista la L. 06/11/12, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- visto il D.P.C.M. 22/02/13 "Regole tecniche in materia di generazione ed apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ...";
- visto il D.Lgs. 14/03/13, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- visto il D.P.R. 16/04/13, n. 62 - Regolamento recante norme di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01, n. 165, consultabile al sito di Ateneo www.unich.it;
- visto il D.I. 21/07/11, n. 313 - Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento art. 23, comma 2 L. 30/12/10, n. 240;
- richiamato l'art. 17 dello Statuto di Ateneo in cui si stabilisce che il Rettore stipula i contratti per le attività di insegnamento che il Senato Accademico sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- richiamato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa emanato con D.R. 02/03/12, n. 390;

richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo adottato con D.R. 16/12/13, n. 863, in vigore dal 16/01/14;

richiamato il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. 17/05/07 n. 598 e consultabile al sito di Ateneo www.unich.it;

richiamato il Codice di Comportamento UdA emanato con D.R. n. 98 del 27/01/16;

visto il D.M. 616 del 10/08/17, concernente "Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

vista la nota Miur prot. n. 2999 del 25/10/2017 ad oggetto "Chiarimenti sui 24 CFU";

richiamato il D.R. n. 2625 del 31/10/17 di istituzione del Comitato Ordinatore preposto all'organizzazione ed alla gestione didattica del PeF24;

richiamato il Piano integrato della performance, della trasparenza e della prevenzione della corruzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/07/2018 e consultabile sul sito web di Ateneo;

visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)", pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;

richiamata la Circolare per la Funzione Pubblica n. 3/2017 del 23 novembre 2017 che ha precisato che i contratti di insegnamento non partecipano del regime delle disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative in quanto trattasi di regimi speciali ex art. 23, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

richiamata la nota del Responsabile del Settore Post-Lauream, prot. 3485 del 21.01.2019 con cui comunica la riattivazione del PeF24 per l'a.a. 2018/2019 e la necessità di attivare le procedure per il conferimento degli incarichi d insegnamento;

richiamata la deliberazione del Comitato ordinatore del PeF24 del 07/01/2019, in allegato alla predetta nota del responsabile del Settore Post-Lauream, con cui viene proposta la tabella degli affidamenti delle docenze interne ed esterne;

richiamato il D.R. n. 4479 del 23/11/18 di istituzione del PeF24 per l'a.a. 2018/2019;

richiamate le deliberazioni del Senato Accademico del 09/10/2018 e del Consiglio di Amministrazione del 23/10/2018, anch'esse allegate citate alla predetta nota del Responsabile del Settore Post-Lauream;

dato atto che nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione, trasmessa dal Settore Post-Lauream con nota prot. 3485 del 21/01/2019, al fine dell'attivazione della procedura dell'affidamento di incarichi a docenti interni ed esterni all'Ateneo per l'attività di insegnamento nell'ambito del Percorso Formativo 24 CFU (PeF24) –a.a. 2018/2019, si confermano gli emolumenti corrisposti nell'a.a. 2017/2018 ed approvati dal Consiglio di Amministrazione del 20/12/2017, in misura pari a Euro 80,00/ora lordi, al netto degli oneri a carico dell'Ateneo, per ciascuna ora di didattica frontale per un massimo di n. 36 ore/insegnamento per singolo ambito, sia al personale esterno che al personale docente strutturato (quest'ultimo nel caso in cui abbia già completato il proprio carico didattico per il 2018/2019);

richiamata la nota del Coordinatore del PeF24 a.a. 2018/2019, acquisita al prot. 5664 del 31/01/2019 con cui precisa che *in considerazione dell'accertata numerosità degli iscritti al PeF24 a.a. 2018-2019, e in accordo con il verbale del 5 dicembre 2018, si procederà alla copertura didattica degli insegnamenti affidati tramite bando esterno attingendo alla graduatoria fino alla posizione necessaria;*

richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 4, del predetto D.R 4479 del 23/11/18, cioè che le attività del PeF24 avranno inizio entro il mese di febbraio 2019 e fine entro il mese di luglio 2019;

considerato che, per esigenze di celerità, il presente bando è emanato nelle more dell'approvazione da parte degli Organi di Ateneo dei conferimenti degli insegnamenti vacanti a soggetti esterni all'Ateneo. Pertanto gli effetti dei decreti di approvazione atti, conferimento insegnamenti e relativi contratti sono subordinati all'approvazione degli Organi di Ateneo, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di Ateneo;

ravvisata l'estrema urgenza di procedere all'attivazione dell'insegnamento, il termine di scadenza del Bando è ridotto a 10 giorni (ex art. 5 c. 4 Regolamento per il conferimento di incarichi d'insegnamento e didattica integrativa);

AVVISA

che sono vacanti, per l'anno accademico 2018/2019, gli insegnamenti come da tabella Allegato A.

L'incarico didattico sarà conferito a titolo oneroso, a seguito di valutazione comparativa al primo della graduatoria, fatta salva l'eventualità, prevista dal Coordinatore, di scorrere in graduatoria fino alla posizione necessaria in caso di accertata numerosità degli iscritti e la riserva di cui all'art. 10 a favore del personale di ruolo docente e ricercatore dell'Ateneo che non abbia completato il carico didattico.

Si procederà alla stipula del contratto di diritto privato con studioso o esperto in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, anche di cittadinanza straniera.

1. Requisiti di partecipazione

Il candidato dovrà obbligatoriamente essere in possesso, alla data di scadenza del presente Bando, di diploma di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento e, preferibilmente, di titolo di formazione specialistica post laurea nella materia oggetto d'insegnamento.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché dell'abilitazione scientifica ex art. 16 della L. 30/12/10, n. 240, costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico.

Il possesso di titoli di formazione specialistica post laurea nella materia oggetto d'insegnamento concorrono alla valutazione quali titoli aggiuntivi preferenziali.

2. Domande e termini di presentazione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema dell'Allegato B, e sottoscritta dall'interessato, corredata del curriculum in formato europeo (Allegato C) della propria attività didattica, scientifica e professionale e di un elenco dettagliato dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche che l'interessato ritenga utili ai fini della selezione, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Via dei Vestini n. 31 - 66100 Chieti.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentirne la valutazione.

La domanda può essere trasmessa nei seguenti modi:

- consegnata a mano direttamente al Servizio Protocollo - Segreteria Direzione Generale dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" CH-PE - sito presso la Palazzina del Rettorato - Via dei Vestini, 31 - Chieti - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; la data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro e data del protocollo generale di entrata dell'Ateneo;
- inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Potrà inoltre essere utilizzata la seguente modalità:

inoltre a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di tutta la documentazione (la domanda di

partecipazione e i relativi allegati) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82¹, ovvero documento analogico con firma autografa scansionata, dal proprio indirizzo di PEC personale, **cioè formato necessariamente da nome.cognome del candidato**, ovvero rilasciata da ordini professionali, all'indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare nell'oggetto della PEC " D.R. n. _____-prot. n. _____del _____ Bando per incarichi d'insegnamento vacanti per l'attività di docenza del PeF24 a.a. 2018/2019" ed il codice identificativo dell'insegnamento come da tabella Allegato A).

Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.

L'Amministrazione universitaria non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione e si intendono, pertanto, automaticamente respinte.

Il candidato che trasmette la domanda tramite PEC con firma digitale o firma autografa scansionata, non dovrà provvedere al successivo inoltro della domanda cartacea.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge, o prive dei dati anagrafici del candidato.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. L'invio potrà essere effettuato esclusivamente mediante PEC, non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Nell'oggetto della mail di integrazione dovrà essere indicato: *integrazione alla domanda, D.R. n. _____-prot. n. _____del _____ Bando per incarichi d'insegnamento vacanti per l'attività di docenza del PeF24 a.a. 2018/2019*" ed il codice identificativo dell'insegnamento come da tabella Allegato A).

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando: "Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "La domanda dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 13:00 del 01/03/2019.

¹ art. 1, lettera s): "... *firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...*";

art. 21 del comma 2 che così recita: "... *Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma*

3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ..."; D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 'Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)'

Art. 7. Firma digitale

1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.

5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplina Tecnica di cui all'art. 33.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le istanze che perverranno oltre tale data, farà comunque fede il timbro postale dell'ufficio postale accettante.

In caso di inoltro a mezzo raccomandata, di consegna a mano da parte di terze persone il candidato dovrà allegare copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.

Il candidato avrà cura di indicare nel frontespizio della domanda il codice identificativo interno dell'insegnamento come da tabella Allegato A.

I requisiti scientifici-professionali dovranno essere posseduti dal candidato alla scadenza del termine indicato nel presente Bando.

3. Modalità di selezione e valutazione comparativa dei titoli

La domanda, debitamente documentata, sarà valutata da una Commissione individuata e nominata dal Coordinatore, i cui membri potranno essere scelti nell'ambito dei componenti del Comitato Ordinatore stesso e degli altri docenti che lo integrano (*ex D.R. n. 2625 del 31 ottobre 2017*), con la precisazione che nella Commissione dovrà essere presente almeno un docente, anche esterno al Comitato Ordinatore, afferente al Settore Scientifico-Disciplinare dell'insegnamento oggetto del Bando, o, se questo non presente, a Settori Scientifico-Disciplinari appartenenti al medesimo Macrosettore. In tale ipotesi si farà comunque riferimento al Dipartimento di riferimento, inteso come il Dipartimento a cui afferiscono docenti del Macrosettore.

La Commissione deciderà se il candidato abbia i requisiti richiesti e, nel caso di più domande, quale candidato possieda i medesimi nel più alto grado.

La domanda relativa all'insegnamento sarà valutata in base ai seguenti criteri:

- esame della produzione scientifica;
- valutazione di pregresse esperienze didattiche;
- valutazione di titoli di formazione *post lauream*, di soggiorni di studio in Italia o all'estero, di tirocini, di borse di studio o di ricerca, di iscrizione ad albi professionali e di durata dell'attività professionale o di servizio;
- eventuale colloquio volto a meglio comprendere le esperienze didattiche e scientifiche dei candidati.

Nella prima riunione la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra loro, predetermina i criteri di massima per la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli, della produzione scientifica e delle esperienze didattiche, in ragione di un punteggio analitico da attribuire nella misura massima pari a 100 da ripartire tra le seguenti voci:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punteggio max attribuito
➤ Produzione scientifica	
➤ Pregresse esperienze didattiche	
➤ Titoli di formazione post-lauream: - titolo di dottore di ricerca in Italia o all'estero; - specializzazione in Italia o all'estero; - abilitazione scientifica ex art. 16 L. 240/2010; - soggiorni di studio in Italia o all'estero; - tirocini o borse di studio in Italia o all'estero; - corsi di perfezionamento in Italia o all'estero; - master in Italia o all'estero;	

NOTA: i titoli post-lauream nella materia oggetto di insegnamento sono preferenziali. Al possesso del titolo di dottorato di ricerca o alla specializzazione o all'abilitazione scientifica ex art. 16 L. 240/2010, è attribuito un maggior punteggio, a parità di valutazione.	
> Attività di ricerca	
> Attività professionale	
> Periodo di iscrizione ad albi professionali	
> Attività di servizio	
TOTALE PUNTEGGIO	100

Qualora sia ritenuto necessario, al fine di garantire un adeguato livello delle attività didattiche, la Commissione avrà la facoltà di inserire un limite minimo di punteggio che dovrà essere raggiunto per poter essere inserito nella graduatoria.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché dell'abilitazione scientifica ex art. 16 della L. 30/12/10, n. 240, costituiscono, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico.

I predetti criteri saranno utilizzati anche in caso di candidatura unica, al fine di verificare l'idoneità della candidatura stessa.

Nella seduta successiva alla prima la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.

4. Graduatoria

La graduatoria di merito verrà approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione, dal Rettore.

Come stabilito in premessa, è previsto, altresì, che, in considerazione dell'accertata numerosità degli iscritti al PeF24 a.a. 2018-2019, *l'incarico di insegnamento posto a selezione potrà essere conferito ai candidati attingendo alla graduatoria fino alla posizione necessaria.*

Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria o di risoluzione del contratto, l'incarico potrà essere conferito ad altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria è valida unicamente per l'anno accademico 2018/2019. L'incarico sarà conferito mediante contratto di diritto privato stipulato dal Rettore; il vincitore della selezione sarà invitato dal Coordinatore presso il Settore Corsi *Post-Lauream* a sottoscrivere il contratto entro il termine indicato nella comunicazione stessa; la mancata sottoscrizione entro il termine indicato equivale a rinuncia. L'incarico stipulato non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università. Il titolare assume il titolo di Professore a contratto per il periodo di svolgimento dell'attività.

5. Regime di incompatibilità

L'incarico di cui al presente bando non potrà essere conferito:

- a) a coloro che abbiano relazione di coniugio o convivenza o un grado di parentele o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione (per l'identificazione degli stessi si rinvia al sito di Ateneo www.unich.it);
- b) ai soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. 11/07/80, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) agli iscritti ai corsi di cui all'art. 1 della L. 30/11/89, n. 398 (dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara o di altri Atenei nonché titolari di borse di studio per attività di ricerca post laurea conferite dall'Ateneo "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara o di altri Atenei);

d) a studenti attivi presso i Corsi di studio afferenti alla struttura didattica che richiede il bando.

Determina situazione di incompatibilità all'esecuzione dell'incarico anche lo svolgimento di attività di prestazione di servizi amministrativi, anche indirettamente, presso l'Ateneo ivi comprese le strutture dipartimentali. Nell'ipotesi indicata il vincitore come risultante della graduatoria dovrà optare per il contratto di insegnamento, in mancanza si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Il professore a contratto si impegna a non svolgere, per la durata dell'incarico, attività che comportino conflitto d'interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare danno all'Ateneo.

Per i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca l'incompatibilità è indicata nel disposto di cui all'art. 10 del relativo regolamento emanato con D.R. n. 946 del 25/10/11 e ss.mm.ii.

6. Durata

L'incarico affidato per l'anno accademico 2018/2019 avrà decorrenza con ogni probabilità dal mese di febbraio 2019 e termine entro e non oltre il 31 luglio 2019.

I predetti termini potrebbero subire modifiche in ragione di esigenze organizzative e/o disposizioni ministeriali di cui sarà data comunicazione al/ai vincitore/i ed eventualmente agli idonei.

7. Compenso

Il compenso previsto è di € 80,00 per ciascun'ora di didattica frontale erogata e si intende al lordo degli oneri a carico del prestatore ed al netto degli oneri a carico dell'Ateneo. Il corrispettivo verrà liquidato, previa verifica del corretto adempimento, in un'unica soluzione al termine della prestazione, su istanza del Coordinatore del PeF24 a seguito di sua attestazione di regolare adempimento. L'ammontare del compenso per ogni insegnamento è indicato nella tabella A.

8. Obblighi e diritti degli incaricati

L'attribuzione dell'incarico d'insegnamento comporta per tutta la durata del PeF24 e fino al 31/07/19 una serie di adempimenti:

- svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari, delle modalità e dei programmi stabiliti nel Decreto di istituzione del PeF24, D.R. 4479/2018, del proprio ambito di insegnamento, concordate con il Coordinatore;
- predisporre e pubblicare il programma del corso, con la modalità d'esame e i testi di riferimento, prima dell'inizio del corso stesso o comunque entro il mese di MARZO 2019;
- svolgere compiti di assistenza agli studenti, ricevimento settimanale, partecipazione alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti nel periodo di riferimento del PeF24, anno accademico 2018/2019, e dell'esame finale per il conseguimento dei crediti nell'ambito didattico di riferimento;
- annotare in apposito registro le lezioni, con indicazione del tema trattato e le altre attività connesse; il registro, sottoscritto dal titolare dell'incarico e controfirmato dal Coordinatore; terminato l'incarico, rimarrà depositato presso la sede del Comitato Ordinatore, e accessibile su richiesta del Rettore, o di chi ne abbia interesse;
- presentare al Coordinatore una dettagliata relazione sull'attività svolta;
- può infine svolgere ogni altra attività prevista dall'incarico.

Il titolare dell'incarico è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice Etico di Ateneo, del Codice di Comportamento UdA, di cui al D.P.R. 16/04/13, n. 62, emanato con D.R. n. 98 del 27/01/16 nonché del Regolamento Didattico di Ateneo e dei Regolamenti di Ateneo vigenti e consultabili al sito di Ateneo www.unich.it.

9. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, anche in via informatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (All. D).

10. Disposizioni finali

L'Università si riserva di non conferire insegnamenti non più necessari per mutate esigenze didattiche, ovvero nel caso in cui taluni insegnamenti possano essere affidati al personale docente e ricercatore ex art. 23, comma 2 L. 30/12/10, n. 240 a seguito di disponibilità interne; in tal caso le domande presentate rimarranno acquisite agli atti senza esito.

La riserva a favore di personale interno costituisce prelazione assoluta. I docenti e ricercatori di Ateneo qualora interessati potranno presentare domanda nei termini indicati nel presente bando precisando di essere dipendenti di ruolo dell'Ateneo.

Nel caso in cui il vincitore della presente selezione sia dipendente da una pubblica amministrazione, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia, dovrà trasmettere l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza intesa anche quale attestazione di circa la non sussistenza di eventuale conflitto di interesse tra la presente attività di docenza ed il proprio ruolo istituzionale a meno che le attività di docenza non siano già consentite in via generale sulla scorta di specifica convenzione con l'Ateneo.

L'incarico conferito si intende a titolo oneroso, in via generica, anche nell'ipotesi di rinuncia formale al compenso da parte del docente a contratto.

Il presente avviso, eventuali rettifiche ed i risultati della selezione saranno pubblicati sull'Albo on line di Ateneo con valore di pubblicità legale a tutti gli effetti.

Ai sensi del disposto dell'art. 5 della L. 07/08/90, n. 241, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Romilda TINARI, Responsabile del Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL, e-mail di riferimento doc@unich.it.

Chieti, 19 FEB 2019



(Prof. Sergio CAPUTI)

- All: Allegato A - tabella
- Allegato B - schema di domanda
- Allegato C - schema di curriculum europeo
- Allegato D - informativa trattamento dei dati personali

AP/VA/SPD-ASL/RT/	Visto:	AREA DEL PERSONALE/ Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL Via dei Vestini n. 31 - 66100 CHIETI (ITALY) Tel.: 0871 3556080/6057-8/6094-5-7-9/6101/4558/6749/6336-81-82 - Fax: 0871 3556102 E-mail: doc@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito web: http://www.uffdoc.unich.it
-------------------	--------	---